

dalla legge, eseguisce gli ordini del governatore e provvede ai casi d'urgenza, riferendone al medesimo. Egli è rivestito di due autorità: l'una indipendente nelle funzioni a lui affidate dalla legge, l'altra delegata, in quanto eseguisce gli ordini del governatore, e deve a lui sottomettere il suo operato.

Da ciò solo si può agevolmente argomentare quali inconvenienti possono sorgere da questa doppia qualità e per conflitto di giurisdizione e per dualismo di potere.

Ma inconvenienti maggiori si verificano considerando i rapporti dell'intendente colle amministrazioni comunali. Egli può proporre d'ufficio le rettificazioni alle liste elettorali. All'intendente sono trasmessi gl'inventari comunali e le denunce delle spese non comprese in bilancio, le deliberazioni dei Consigli e i ruoli delle entrate comunali. All'intendente spetta apporre il visto o negare l'esecuzione ai partiti comunali, verificare il servizio comunale e in caso spedire un commissario.

Ma di fronte a siffatte attribuzioni conferite dalla legge all'intendente, il governatore, che pur presiede la deputazione provinciale, come può profferire il giudizio sulle liste elettorali, quando l'arbitrio dell'intendente si trovasse in opposizione coi reclami che a lui si possono fare direttamente? come può avviarsi il possibile inconveniente che un delegato del governatore ed un delegato dell'intendente si presentino ad assistere al Consiglio comunale? come può il governatore pronunciare sincero giudizio sul decreto di un intendente se non conosce tutti gli antecedenti, o se questi li conosce solo per l'organo di lui, interessato a sostenere il proprio operato? come può la deputazione provinciale emettere le approvazioni di contratti, di spese che vincolino oltre un triennio, od ordinare l'allocatione delle obbligatorie, o provvedere a che i comuni compiano le operazioni approvate, se i piani preventivi, se i ruoli delle entrate, se le denunce di spese oltre il bilancio muoiono nell'ufficio dell'intendente?

Quest'autorità, interposta tra il comune e la provincia in quei comuni solo che formano parte dei circondari, produce questo gravissimo inconveniente, che la parte dei comuni dello Stato, i quali sono direttamente nel circondario retto dal governatore, hanno con lui e colla deputazione e Consiglio provinciale immediata, pronta e confidente comunicazione; la parte dei comuni i quali sono nei circondari retti da un intendente non possono avere comunicazioni col governatore, colla deputazione e col Consiglio provinciale, se non se mediante la trafila dell'intendente, il quale è un individuo e non ha consiglieri; quindi tutto il sistema elettivo e di libertà comunale è esposto a venire paralizzato dalla volontà di un solo funzionario.

In tal modo il regno vien diviso in due campi: nell'uno dei quali le franchigie comunali sono protette e moderate da un Consiglio di Governo da una deputazione e da un Consiglio provinciale; nell'altro queste franchigie sono alla mercé della capacità e bontà maggiore o minore di un individuo.

Siffatto sconcio deve declinarsi; e come è certo che l'espone ad un pericolo, benchè minimo, le franchigie comunali sarebbe assolutamente contrario al sistema di libertà comunale, e di discentramento amministrativo che si vuole attivare, così rimane evidente ciò che diceva il distinto amministratore che ora regge il Napoletano, cioè che l'ufficio di intendente costituisce nel presente sistema amministrativo una ruota non solo inutile, ma dannosa, per il ritardo che può produrre nella trattazione degli affari.

Queste osservazioni io mi limito a sottoporre alla Commissione ed al Governo, perchè veggano quanto sia necessario

limitare o sopprimere le attribuzioni amministrative dei capi di circondario, giacchè altrimenti si verificherebbe quel dualismo e quel conflitto che porse ragione a determinare l'abolizione dei vice-governatori.

Passando a parlare della circoscrizione, io leggo nello schema di legge la tassativa frase: *ferme le attuali circoscrizioni*.

Sebbene questo concetto sia subordinato alla condizione del *provisoriamente*, che regge l'intero articolo, pure nelle popolazioni può far nascere il sospetto che si vogliano rendere invariate le attuali circoscrizioni.

Lascio di enumerare le molteplici pelizioni presentate al Parlamento, che chieggono riforme; solo richiamo l'attenzione della Camera sopra il totale cambiamento che nel 1859 fu operato in tutte le circoscrizioni dei comuni nell'ex-ducatato di Modena.

Senza indagarne o censurarne le cause, mi permetterò la Camera di accennare pochi casi, i quali mostrano come i veri bisogni di molti luoghi non furono apprezzati, ed il pubblico e generale interesse ne fu pregiudicato.

Su una sezione (Piandelazotti) sopra il voto dei principali possidenti prevalse l'opinione di due interessati per staccarla dall'antico centro (Frassinoro) ed unirla ad un nuovo (Picoepelago).

Un Consiglio comunale (Pavullo) dichiarava una sezione dover restare unita al suo antico capoluogo (Polinago), e qui pure private viste la soggettarono ad altro (Luma).

Una nobile, popolosa e patriottica terra (Sassuolo), spogliata di tutto il territorio censito, ridotta a comune di terzo ordine, e perfino decimata nella circoscrizione mandamentale, obbligando un comune che le fu sempre unito (Frignana) a cercare, con disagi e spese nel varcar monti e fiumi per andare a Montefiorino e Pavullo, a cercar quella giustizia che avea vicina e comoda a Sassuolo ed a Modena; mandamenti, i quali per antica tradizione, per abitudini ed interessi, cioè Montefiorino, Zocca e Guiglia furono sempre nella immediata dipendenza di Modena, obbligati essi pure a varcar monti e fiumi per tenersi uniti al circondario di Pavullo, cui da pochi anni li aveva federatamente uniti il Governo assoluto, in onta a replicati reclami, senza generale vantaggio e con assoluto danno di quelle popolazioni.

Non ricorderò altri casi.

E in tutto questo al danno locale si aggiunga quello del pubblico, perchè, nel disalveare dalla naturale lor via i materiali interessi dei cittadini, ne conseguivano le maggiori spese pelle regie finanze, sia nell'impianto d'inutili impieghi, sia nel trasporto dei generi di privativa, sia nell'intralcio alle contrattazioni, sia nell'essere paralizzato l'amministrazione della giustizia, sia nella confusione inevitabile d'ogni pubblico servizio.

L'illustre dittatore che siede nei nostri banchi intravide tutto ciò. E col decreto 27 dicembre 1859 aprì la via a porvi riparo, dichiarando che, sentiti i voti dei Consigli provinciali del 1860, il Governo avrebbe corrette appunto le circoscrizioni che si fossero trovate amministrativamente artificiali o politicamente forzate.

E in conseguenza di questo decreto il Consiglio provinciale di Modena prese ad esame, nella Sessione del 1860, i ricorsi presentati; a moltissimi fece ragione; e dopo ciò quelle popolazioni aspettano il decreto riparatore ai mali loro portati da una circoscrizione che esse rispettavano solo come in via d'esperimento. Come tale veniva a dirla il dittatoriale decreto, perchè, comunque il voto del Consiglio provinciale possa dirsi solo consultivo, non vi sarebbe mai ragione di cre-